

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI STATO FAMIGLIA
(art. 46, D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto/a nato/a a
il residente a via n.
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera - ai sensi
dell'art. 75 del D.P.R.445/2000 – e viene punito secondo quanto previsto dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia, - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 –

DICHIARA

che la famiglia convivente si compone di:

- 1) se stesso, dichiarante
- 2) rapporto di parentela con il dichiarante
Cognome Nome
nato/a a il
residente a in via n
- 3) rapporto di parentela con il dichiarante
Cognome Nome
nato/a a il
residente a in via n
- 4) rapporto di parentela con il dichiarante
Cognome Nome
nato/a a il
residente a in via n
- 5) rapporto di parentela con il dichiarante
Cognome Nome
nato/a a il
residente a in via n

.....
(luogo e data)

.....
(firma per esteso e leggibile del dichiarante)*

** la firma non deve essere autenticata, né deve obbligatoriamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.*

Si riporta di seguito il testo degli articoli del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 citati in precedenza.

Articolo 75 - Decadenza dai benefici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Articolo 76 - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.